



R.G. n. /2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

Udienza del 17 luglio 2025.

Sono presenti l'a : per parte attrice e per parte convenuta l'avv.
in sostituzione dell'avv. i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia
immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Il Giudice

Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. nato a il
domandava nei
confronti del " , avente sede legale in
in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, in relazione al
contratto di mutuo ipotecario stipulato in data di cui al N.Rep. e N.Racc.
per atto ai rogiti Dott. del valore di euro 230.000,00 con l'allora
odierno dedotto in giudizio, di: 1) Accertare e
dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt. 120.2 e 117.4 T.U.B.
e dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000 e art. 1284 c.c. e comunque di ogni altra
norma in ipotesi applicabile per non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla
capitalizzazione occulta composta degli interessi in luogo di quella semplice, e per l'effetto sia
ricalcolato il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione composta degli
interessi per il combinato disposto degli artt. 1339 – 820 e 821 del c.c., a) in via principale
applicando il piano di ammortamento in regime semplice facendo impiego dei tassi sostitutivi ex
art. 117 T.u.b. condannando la convenuta alla restituzione mediante compensazione, alla data
della domanda attorea, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi,
sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori
in favore dell'odierno istante sulle somme illegittimamente percepite dalla Banca e rielaborando
l'ammortamento delle rate successive alla domanda in regime semplice in ragione del tasso bot
medio tempore vigente e b) in via subordinata applicando il piano di ammortamento sempre in
regime semplice ma con i tassi convenzionali condannando la convenuta alla restituzione
mediante compensazione, alla data della domanda attorea, delle somme illegittimamente
addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle

dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante sulle somme illegittimamente percepite dalla Banca, rielaborando l'ammortamento delle rate successive alla domanda in regime semplice in ragione del tasso convenzionale medio tempore vigente; 2) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista all'art.5 del contratto perché posta in violazione degli artt.1346 c.c. - 1419 c.c. - 1339 c.c. e artt. 117.4 e 6 T.U.B. e comunque di ogni altra norma in ipotesi applicabile poiché non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dall'attore per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art. 117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti; 3) Accertare e dichiarare che il parametro EURIBOR richiamato nel contratto stipulato quanto meno dal 29.06.2007 al 30.09.2008, e salvi ulteriori accertamenti che saranno eseguiti in corso di causa, è nullo per contrarietà a norme imperative della clausola n.5 del contratto di finanziamento oggetto di causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale e/o nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell'oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo per il combinato disposto degli artt.1346 e 1418.2 c.c così come accertato dal provvedimento dell'Antitrust Europea C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT\39914, e altresì, all'esito di C.T.U. contabile, sostituire il tasso corrispettivo pattuito nel medesimo finanziamento con il tasso sostitutivo ex art.117.7 lett. a) T.u.b. ed in subordine con il tasso legale ex art. 1284.3 c.c., ovvero con il tasso che sarà ritenuto di Giustizia; 4) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese e commissioni per il combinato disposto dell'art.1815.2 c.c. e il D.L.29.12.2000 n.394, convertito con modifiche nella legge 24/2001, per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 e condannare per l'effetto la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante e altresì condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT; 5) Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta Banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con l'attore condannandola al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 6) Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta, che dapprima riassumeva le contestazioni di parte attrice nel modo seguente: i) aver omesso la determinazione del tasso di interesse ex art. 1284 III° comma c.c. ed essere venuta meno all'obbligo di trasparenza ex art. 117 IV° comma TUB; (ii) aver applicato interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c.; (iii) aver applicato interessi usurari ex art. 1815 II° comma c.c., conseguenti all'applicazione del costo occulto e della capitalizzazione composta e dei costi accessori ex art. 644 IV° comma c.p.; (iv) aver illegittimamente manipolato il Tasso Euribor, e sulle stesse contestazioni eccepiva: 1) L'infondatezza delle eccezioni riguardo all'indeterminatezza del tasso di interesse e alla violazione da parte di ' _ dell'obbligo di

informazione ex art. 117 IV comma TUB, in quanto il contenuto degli artt. 5 e 6 del contratto di mutuo inter partes del 29-6-2007, disciplina nel dettaglio tutti gli elementi che controparte ritiene indeterminati e/o assenti; 2) L'infondatezza della domanda sulla dedotta applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto il piano di ammortamento "alla francese" è stato riconosciuto valido dalla S.C.; 3) L'infondatezza della pretesa usurarietà degli interessi corrispettivi, in quanto l'imputazione delle somme a titolo di interessi è conforme al criterio di acquisto degli interessi di cui all'art. 821, comma 3, c.c. e alle altre norme dell'ordinamento; 4) L'infondatezza dell'eccezione sulla pretesa manipolazione del tasso Euribor, in quanto non assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice così come precisato da Cass. 12007/2024; 5) Eccepeva infine parte convenuta la prescrizione delle domande restitutorie, per decorso del decennio ex art. 2946 c.c. e l'infondatezza del ricalcolo del dare/avere, in quanto le clausole inerenti il contratto di mutuo erano tutte legittime, convenzionalmente pattuite tra i due e il creditore, e, come tali, valide e vincolanti tra le parti. In subordine, per la denegata ipotesi in cui il Tribunale, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, ex adverso contestata, applicasse la "sanzione" prevista dal comma 7 del medesimo articolo, eccepeva la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi pagati tra il 2007 e il 2014.

La causa, depositate le memorie delle parti, era quindi istruita mediante la nomina di C.T.U., al quale il Giudice proponeva il quesito di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, eccetto il punto e) in quanto importante valutazioni riservate al Giudice. Depositata la relazione, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e la causa era rinviata per la lettura della sentenza all'udienza odierna, concesso il termine per il deposito di conclusionali e note spese.

All'esito dell'espletata C.T.U. risulta che: sul punto del quesito a) il TAN indicato in contratto è conforme al piano di ammortamento del mutuo se confrontato con una modalità di rimborso del capitale che prevede l'applicazione del regime dell'interesse composto, mentre è difforme se confrontato con una modalità di rimborso del capitale che prevede l'applicazione del regime dell'interesse semplice; sui punti del quesito b), c) ed f) il mutuo è stato costruito con la formula del regime dell'interesse composto anziché con la formula dell'interesse semplice, quindi con anatocismo occulto, senza che vi sia stata menzione nel contratto e nei suoi allegati, pertanto senza il consenso formale del mutuatario. Come richiesto dal quesito il piano di ammortamento del mutuo rideterminato nel regime di capitalizzazione semplice, applicando il tasso Bot previsto dall'art. 117 TUB, ed il tasso zero quando il BOT è negativo, produce un credito da parte del mutuatario di euro 28.244,11 con un residuo capitale al 29.05.2024 di euro 103.133,92; sui punti del quesito d) ed f) risulta che la clausola 5) interessi ai punti 2 e 4 vi sono profili di indeterminazione. Pertanto, come richiesto, in applicazione della previsione dell'art. 117 TUB il CTU rimanda al ricalcolo del mutuo con il tasso BOT sostitutivo del tasso convenzionale e con ricalcolo in regime dell'interesse semplice in quanto più vantaggioso per il mutuatario, i cui risultati sono gli stessi indicati nella risposta ai quesiti B) - C) - F), che produce un credito da parte del mutuatario di euro 28.244,11 con un residuo capitale al 29.05.2024 di euro 103.133,92, tali profili sono inoltre rilevabili d'ufficio dal Giudice secondo la recente Giurisprudenza di merito; sul punto f), infine, risulta che dal flusso di cassa così strutturato (cfr. "cash flow" in tavola 4 Appendice) è emerso che il TEG - Tasso Effettivo Globale - alla stipula del contratto era pari al

5,242% e quindi al di sotto del tasso soglia rilevato per il II trimestre 2007, che alla data di stipula del contratto di mutuo (29.06.2007) risultava essere del 7,695%.

Quanto sopra rilevato dal C.T.U. anche a seguito delle depositate osservazioni delle parti, occorre ora rilevare che il riscontrato piano di ammortamento "alla francese" trova giustificazione ai sensi delle pronunce della S.C. nn. 15130/2024 e 27823/2023, alla cui stregua la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro.

Sul punto è di recente intervenuta l'Ord. n. 7382 del 19/3/2025, alla cui stregua *i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile*".

In particolare, secondo la citata Ordinanza, *"non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto"*.

In sintesi deve ritenersi - in linea di principio - esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, e per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.

Nella fattispecie ora in esame occorre tuttavia tener conto che, in concreto, nel contratto di mutuo a tasso variabile *de quo* il piano di ammortamento, pur presente, non riporta il tasso di interesse via via applicato - come indicato dal C.T.U. a pag. 10 della sua relazione, onde ne segue la correttezza della valutazione dello stesso C.T.U. riguardo alla presenza di anatocismo, poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell'anatocismo nella singola rata, lo stesso è peraltro presente nel complesso del mutuo. Ogni rata, poiché l'interesse è variabile, fa infatti diventare variabile anche la quota capitale del mutuo. Il CTU di parte convenuta fa invece riferimento ad una sola rata, ma occorre, viceversa, aver riguardo al complesso del finanziamento e non soltanto alle singole rate.

Riportandosi, pertanto, all'ultimo capoverso di pag. 3 della presente sentenza risulta un credito di parte attrice pari ad € 28.244,11, dovendo per contro rigettarsi, in quanto non provate, le domande relative ai pretesi interessi usurari, non dimostrati, e alla pretesa manipolazione del tasso Euribor.

Parte convenuta ha tuttavia eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi pagati tra il 2007 e il 2014, richiesti nella forma dello storno degli interessi già

pagati, assumendo che, posto che l'atto di citazione è stato notificato ad essa convenuta nel mese di aprile 2024, non possono essere soggetti a "diversa imputazione", perché prescritti, gli interessi pagati dalla stipula del contratto di mutuo fino al mese di marzo 2014, data dell'ultimo pagamento prescritto. A tale eccezione occorre replicare che, secondo la S.C. (cfr. Cass. 19291/2010) la prescrizione decennale, pur applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo che, nella fattispecie concreta, trattandosi di mutuo trentennale decorrente dal 2007, non è ancora scaduta.

Resta pertanto fermo il credito di parte attrice così come sopra accertato.

In parziale accoglimento delle domande di parte attrice il piano di ammortamento del mutuo dovrà essere quindi rideterminato nel regime di capitalizzazione semplice, applicando il tasso Bot previsto dall'art. 117 TUB, ed il tasso zero quando il BOT è negativo, condannando altresì parte convenuta alla restituzione a parte attrice, mediante compensazione, della somma maturata al 29 maggio 2024, pari ad € 28.244,11.

Riguardo alle spese si osserva che la non piena soccombenza di parte convenuta giustifica la parziale compensazione delle stesse nella misura di un mezzo, spese liquidate in favore di parte attrice per l'intero come in dispositivo. Le spese di C.T.U. saranno infine poste a carico della soccombente convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna parte convenuta alla rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo *de quo* nel regime di capitalizzazione semplice, applicando il tasso Bot previsto dall'art. 117 TUB, ed il tasso zero quando il BOT è negativo, condannando altresì parte convenuta alla restituzione a parte attrice, mediante compensazione con il credito di parte convenuta, della somma maturata al 29 maggio 2024, pari ad € 28.244,11;
- 2) Rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- 3) Condanna parte convenuta alla rifusione di ½ delle spese processuali di parte attrice, compensato il residuo mezzo, che liquida per l'intero in complessivi € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
- 4) Pone definitivamente ad integrale carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in atti.

Il Giudice.

Dott. Giovanni Piccioli.